

tempo, anche dopo un anno dalla data concessione, contro il pagamento del prezzo determinato a giusta stima, per quanto ha rapporto al materiale, agli apparati, a tutto quello che è necessario per l'impianto telefonico, oltre un premio del 10 per cento sul prezzo stesso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Roux, relatore.** L'onorevole Vollaro-De Lieto può desiderare che la Commissione ed il Governo accettino il suo emendamento, perchè altrimenti secondo il nostro regolamento non potrebbe essere messo ai voti, ma la Commissione non può assolutamente accettarlo per le ragioni dette dianzi.

**Vollaro-De Lieto.** Non le ho udite, perchè vengo adesso.

**Roux, relatore.** Mi duole che egli non sia stato presente; ma, per non ripetermi, citerò all'onorevole Vollaro un altro esempio, quello delle ferrovie. Noi abbiamo fatta la concessione di un servizio pubblico come quello delle ferrovie a Società private; ma anche in quella concessione, per necessità di cose, abbiamo dovuto stabilire un termine, avanti il quale non è possibile riscattare.

Ho detto per necessità di cose perchè, quando si tratta di una industria privata, non si può togliere al capitale che viene in essa impiegato quell'affidamento di una data stabilità, che è necessaria perchè esso si rivolga a quella data industria. Quindi, in tutte le operazioni dove il capitale deve concorrere, l'onorevole Vollaro-De Lieto insegna a me che bisogna in qualche modo stabilire un termine entro il quale il capitale non sia turbato. Ora, se noi accettassimo la sua proposta, tutto il capitale impiegato nell'esercizio delle reti telefoniche sarebbe sotto la continua minaccia che il Governo, fra sei mesi, fra un anno, fra due, fra tre, possa disperderne o turbarne l'impiego con riscattare l'esercizio.

L'onorevole Vollaro-De Lieto dice che nessun turbamento soffrirebbe il capitale riscattando a prezzo di stima; ma questo è già il criterio stabilito nel presente disegno di legge; è già detto che il riscatto deve farsi d'accordo, o per mezzo di tre arbitri, scelti uno dal Governo, l'altro dal concessionario, il terzo dal presidente del tribunale; solamente si è stabilito il prezzo massimo a cui la stima deve elevarsi. Ma anche il riscatto a prezzo di stima, quando non abbia termine fissato, non toglie la diffidenza che avrebbe il capitale per lo impiego a cui è chiamato. Vede dunque che, in parte almeno, il suo desiderio è soddisfatto; ma per l'altra parte, per riguardo alla

industria, non si può esporla alla possibilità di un riscatto che può avvenire tanto dopo ventiquattr'ore che dopo venticinque anni di esercizio.

Il capitale non si adagia che in quelle operazioni o in quei titoli i quali hanno una certa probabilità di durata; rifugge da tutti quelli che ad ogni momento possono esser rivendicati e manomessi.

La Commissione è dolente pertanto di non potere far sua la proposta dell'onorevole Vollaro-De Lieto.

**Vollaro-De Lieto.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Vollaro-De Lieto.** Mi permetterò di fare qualche osservazione al relatore, nella speranza che voglia desistere dalla risoluzione di respingere il mio emendamento.

Io non farò qui sfoggio di erudizione, per dimostrare che cosa sia una concessione; ma richiamo l'attenzione del relatore sulle stesse considerazioni che egli ha esposto nella sua relazione.

Egli è partito dal concetto che il servizio telefonico sia un servizio pubblico. Veramente, conseguenza diretta di questo principio sarebbe stata lo stabilire l'esercizio di Stato, come aveva proposto il Ministero precedente; ma le considerazioni finanziarie son tali, che ci forzano a passare sopra a tanti e tanti principii teorici e quindi a consentire che l'esercizio sia affidato a Società private.

Però a me non pare che le sue osservazioni sian tali da inficiare il valore del mio emendamento, il quale tende ad eliminare qualsiasi possibilità di danno che possa provenire da questo affidare ad una Società privata l'esercizio di un servizio pubblico.

E che le sue ragioni non siano sufficienti a respingere il mio emendamento, lo dimostrerò assai brevemente. La stabilità della concessione e tutte le altre considerazioni che debbono richiamare il capitale a formare queste Società anzitutto non avrebbero una sicura applicazione nel caso nostro, perchè non ci troviamo di fronte a concessioni eventuali, ma a concessioni già fatte; giacchè tutti sappiamo che in Italia l'esercizio dei telefoni è impiantato, ed è difficile che raggiunga uno sviluppo maggiore di quello che ha al presente.

Ma, a prescindere da questa circostanza di fatto, fo osservare al relatore che il prezzo del riscatto, che avrei stabilito nell'emendamento che ho proposto, non si riferisce al caso che il riscatto avvenga dopo 10 o 12 o 25 anni, perchè in quel caso la ragione normale è il multiplo del